



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA STUDENTI ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Emanato con D.R. 295 del 3 luglio 2023

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 2 - Indicatore della situazione economica equivalente (per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario - ISEE-U) - DPCM 159/2013 e ss.mm.ii

Articolo 3 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2023/24

Articolo 4 - Composizione e modalità di pagamento della contribuzione

Articolo 5 - Importi ordinari delle contribuzioni a carico degli studenti

Articolo 6 - Importi ridotti in base all'ISEE-U per il diritto allo studio universitario e al merito (Legge 232/2016 e D.M. 1041/2021)

Articolo 7 - Importi ridotti in base all'ISEE-U per il diritto allo studio universitario

Articolo 8 - Contribuzione degli studenti cittadini di stati esteri e non residenti in Italia

Articolo 9 - Contribuzione degli studenti a tempo parziale

Articolo 10 - Corsi singoli

Articolo 11 - Contribuzione in caso di trasferimento

Articolo 12 - Riconoscimento Accademico di titolo estero

Articolo 13 - Rinuncia agli studi

Articolo 14 - Esoneri dalla contribuzione universitaria

Articolo 15 - Contributo unico maggiorato

Articolo 16 Sovrattasse per il ritardo pagamento

Articolo 17 - Contributi aggiuntivi per servizi prestati su richiesta dello studente e sovrattasse per ritardato pagamento (comma 260, articolo 1 Legge 232 dell'11 dicembre 2016)

Articolo 18 - Rimborsi

Articolo 19 - Rimborsi a Studenti meritevoli

Articolo 20 - Rimborsi a Studenti lavoratori

Articolo 21 - Norme finali ed entrata in vigore

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni della normativa nazionale in materia⁽¹⁾, le modalità di determinazione dell'importo del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) corrisposto dagli studenti iscritti ai corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello attivati presso l'Università; stabilisce, altresì, le fattispecie e i criteri per l'esonero, totale o parziale, dal pagamento del suddetto contributo⁽²⁾ e gli importi dei contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali⁽³⁾.
2. Nella determinazione del contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 l'Università si ispira a principi di equità, gradualità e solidarietà, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche al fine di tutelare gli studenti in condizioni economiche disagiate, nonché la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente.
3. L'Università premia e valorizza l'impegno e il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.
4. Il pagamento della contribuzione consente agli studenti di usufruire dei servizi erogati dall'Università; lo studente non in regola con gli obblighi contributivi a proprio carico non può porre in essere alcun atto di carriera (quali, a titolo esemplificativo, registrazione degli esami sostenuti, trasferimento presso altro ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea).
5. Crediti Formativi Universitari (CFU) - strumento per la misurazione della quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai Corsi di studio. Essi si acquisiscono mediante il sostenimento di una prova di verifica stabilita dal Regolamento didattico del Corso di studio di riferimento;
6. durata normale del Corso - numero di anni previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, Laurea Magistrale a C.U. e Laurea Magistrale necessari per il conseguimento del titolo finale. A tale concetto va aggiunto quello di durata normale + 1 utilizzato dalla legge L. 232/2016 ai fini della applicazione delle agevolazioni contributive ivi previste;
7. studente "attivo ai fini contributivi" – studente che acquisisce 25 CFU DALL'11/08 AL 10/08
8. studente in corso o fuori corso - studente iscritto entro o oltre la durata normale del corso di iscrizione;
9. ISEE-U - Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.

(1) articolo 1 commi 252-267 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

(2) articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e articolo 1 comma 259 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

(3) articolo 1 comma 260 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 2 - Indicatore della situazione economica equivalente (per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario - ISEE-U) - DPCM 159/2013 e ss.mm.ii

1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valuta la capacità economica ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto da ciascun componente del nucleo familiare del richiedente. L'ISEE calcolato per l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario (di seguito ISEE-U) è indispensabile per ottenere la riduzione della contribuzione universitaria dovuta rispetto all'importo massimo previsto dal presente Regolamento.
2. Non saranno accettate attestazioni di ISEE ORDINARIO, non applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
3. L'Attestazione può essere richiesta dagli studenti di cittadinanza italiana o straniera il cui nucleo familiare risiede, produce redditi e possiede patrimoni in Italia.
4. Per ottenere l'ISEE-U è necessario sottoscrivere - presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro soggetto autorizzato o direttamente all'INPS (anche online) un documento denominato "Dichiarazione Sostitutiva Unica" (DSU) che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
5. Per accedere alla contribuzione agevolata e non incorrere nella assegnazione d'ufficio dell'importo massimo, gli studenti devono necessariamente disporre di una valida Attestazione ISEE-U al momento della immatricolazione/rinnovo di iscrizione all'A.A. 2023/2024. Laddove l'immatricolazione o il rinnovo iscrizione avvenga entro il 31 dicembre 2023, la DSU necessaria all'Attestazione ISEE-U potrà essere richiesta entro il 2023. Lo studente è tenuto ad autorizzare - nella sezione PRIVACY - l'Ateneo all'acquisizione dell'ISEE-U, la DSU 2023 non potrà essere successivamente sostituita con DSU 2024.
6. Qualora l'immatricolazione o il rinnovo iscrizione avvenga a partire dal 1° gennaio 2024, la DSU necessaria all'Attestazione ISEE-U dovrà essere obbligatoriamente richiesta nell'anno 2024, ma può essere acquisito solo per i seguenti casi particolare:
 - a) ISEE-U corrente L'ISEE-U fa ordinariamente riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la data di presentazione della DSU (ad es. redditi 20210 per ISEEU 2023). In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito e/o del patrimonio a seguito di eventi avversi (es: interruzione del rapporto di lavoro), l'Attestazione ISEE-U già ottenuta potrebbe non riflettere più la reale situazione economica e patrimoniale dello studente o del suo nucleo familiare: in tali ipotesi è consentito richiedere il rilascio di un ISEE-U corrente (articolo 9 DPCM n. 159 del 5/12/2013). La variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare dovrà però essere superiore almeno del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE-U precedentemente calcolato. L'ISEE corrente va richiesto al CAF o all'INPS e consegnato o trasmesso (anche via e-mail) alla Segreteria studenti. La presentazione sarà possibile fino al termine straordinario inderogabile del 30/04/2024.
 - b) ISEE-U Studenti laureandi, non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'A.A. 2023/2024 gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione autunnale o straordinaria dell'Anno Accademico 2023/2024 e presentano la domanda di laurea. Nel caso di mancato conseguimento del titolo di studio nelle sessioni sopra indicate, possono determinarsi le seguenti evenienze:
 - lo studente non si laurea in quanto è rimasto in debito di CFU per esami di profitto: è tenuto ad iscriversi all' A.A. 2023/2024;

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

- lo studente resta in debito dei soli CFU per l'esame finale di laurea ma non lo sostiene: è tenuto a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2023/2024 per il solo conseguimento del titolo finale (esonero in debito del solo esame di laurea).

N.B. In entrambi i casi, dopo il 31 dicembre 2023 gli studenti che intendano **usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all'importo massimo** dovranno disporre di Attestazione ISEE-U in corso di validità al momento del rinnovo iscrizione.

- c) ISEE-U Matricole corsi di laurea magistrale (durata biennale), dopo il 31 dicembre 2023, qualora interessati ad **usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all'importo massimo** sono tenuti a dotarsi di Attestazione ISEE-U valida al momento della immatricolazione definitiva, da effettuarsi entro le specifiche scadenze per essi previste.
- d) ISEE-U matricole corsi di laurea ad accesso programmato, dopo il 31 dicembre 2023, qualora interessati ad **usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all'importo massimo** sono tenuti a dotarsi di Attestazione ISEE-U valida al momento della immatricolazione.

7. ISEE-U con annotazione di omissione/differmità l'Ateneo non effettua il prelievo automatico dalla Banca dati INPS delle Attestazioni ISEE-U con annotazione di omissione/differmità e/o con la dicitura "**non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio**". In tali casi il Sistema ESSE3 segnala l'anomalia nell'area riservata dello studente e non acquisisce l'ISEE-U per il calcolo dei contributi dovuti nella misura massima prevista dal presente Regolamento.

È CURA DELLO STUDENTE VERIFICARE CHE LA PROPRIA ATTESTAZIONE ISEE-U NON RIPORTI LA PREDETTA ANNOTAZIONE; nel caso può:

- a) presentare una nuova DSU per ISEE Universitario, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti per la trasmissione della DSU nel presente Regolamento (cfr. comma 5) ottenendo, nel caso di nuova Attestazione valida e regolare, il ricalcolo del contributo dovuto;
- b) richiedere all'Ateneo - entro e non oltre il termine massimo del 31/12/2023 - il ricalcolo della contribuzione mediante la presentazione di apposita istanza con allegazione dell'Attestazione ISEEU difforme/irregolare e di idonea documentazione che consenta la verifica delle dichiarazioni rese e l'eventuale correzione delle omissioni/differmità; l'istanza da consegnare o inviare via e-mail all'indirizzo segrateriastudenti@unite.it. Nel caso di nuova DSU e di sanatoria delle omissioni/differmità, viene disposto il ricalcolo del contributo dovuto con assegnazione dello studente nella fascia contributiva di effettiva appartenenza.
- c) Nel caso di riconferma della omissione/differmità, il Sistema mantiene l'assegnazione dell'importo massimo, fatta salva la possibilità di presentare nuova DSU nel rispetto delle condizioni e dei termini riportati nei punti a) e b).

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 3 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2023/24

1. I Corsi di studio attivati per l'anno accademico **2023/24** sono i seguenti:

Facoltà di Bioscienze			
Lauree triennali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
L-2	Classe delle Lauree in Biotecnologie	Biotecnologie	A
L-26	Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari	Scienze e tecnologie alimentari	A
L-26	Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari	Viticultura e enologia	A
L/GASTR	Classe delle lauree in scienze, culture e politiche della gastronomia	Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità	A
L-P02	Classe delle Lauree Professionalizzanti in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali	Intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità	A
Lauree magistrali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LM-9	Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche	Reproductive Biotechnologies	A
LM-9	Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche	Biotecnologie avanzate	A
LM-70	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari	Food science and technology	A
Facoltà di Giurisprudenza			
Lauree triennali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
L-14	Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici	Servizi Giuridici	A

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

L-14	Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici	Diritto dell'ambiente e dell'energia	A
Lauree Magistrali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
Interclasse LM/SC-GIUR e LM-77	Classe delle lauree magistrali in Scienze Giuridiche e classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali	Diritto, economia e strategia d'impresa	A
Lauree magistrali a ciclo unico			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LMG/01	Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza	Giurisprudenza	A
Facoltà di Medicina Veterinaria			
Lauree triennali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
L-38	Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali	Tutela e benessere animale	A
Lauree magistrali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LM-86	Classe delle lauree magistrali in Scienze zootecniche e tecnologie animali	Scienze delle produzioni animali sostenibili	A
Lauree magistrali a ciclo unico			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LM-42	Classe delle Lauree Magistrali in Medicina Veterinaria	Medicina Veterinaria	B
Facoltà di Scienze della Comunicazione			
Lauree triennali			

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
L-3	Classe delle Lauree in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda	Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS)	A
L-20	Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione	Scienze della Comunicazione	A
Lauree Magistrali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LM-59	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità	Comunicazione per la gestione delle organizzazioni	A
LM-65	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale	Media, arti, culture	A
Facoltà di Scienze Politiche			
Lauree triennali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
L-15	Classe delle Lauree in Scienze del Turismo	Turismo sostenibile	A
L-18	Classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale	Economia	A
L-36	Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali	Scienze Politiche	A
Lauree Magistrali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LM-62	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Politica	Politiche Internazionali e della Sostenibilità	A
LM-63	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni	Scienze delle amministrazioni	A

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 4 – Composizione e modalità di pagamento della contribuzione

1. Il sistema di contribuzione studentesca è costituito da:

- a) imposta di bollo⁽¹⁾;
- b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario⁽²⁾;
- c) contributo onnicomprensivo annuale (COA);
- d) maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento delle rate di contribuzione.

2. Il contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 lettera c) è variabile nel suo importo in relazione alla situazione economico-patrimoniale e alla composizione del nucleo familiare dello studente, quale risultante dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (d'ora in avanti ISEE-U) nonché al numero di anni di iscrizione e al numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.

3. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale lo studente è tenuto al pagamento in favore dell'Università unicamente di contributi collegati a servizi prestati su richiesta dell'interessato per esigenze individuali.

4. Il pagamento della contribuzione studentesca è suddiviso in **quattro rate**:

- la 1° RATA è corrisposta al momento dell'immatricolazione, ovvero dell'iscrizione, ed è composta dal COA contributo onnicomprensivo annuale il suo importo massimo è definito nella tabella art. 4, dall'imposta di bollo €16,00 e dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario €140,00:

I RATA **immatricolazione 6 novembre 2023**;

I RATA **rinnovo iscrizione anni successivi 27 novembre 2023**;

- la 2° RATA è corrisposta entro la data il **21 dicembre 2023**;
- la 3° RATA è corrisposta entro la data del **31 gennaio 2024**;
- la 4° RATA è corrisposta entro la data del **01 aprile 2024**.

7. Il pagamento di tasse e contributi da parte dello studente avviene attraverso il sistema dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto indicato nel sito web istituzionale dell'Università https://www.unite.it/UniTE/pago_PA.

8. Gli studenti che si laureano in un corso di laurea di primo livello dopo il 05 novembre 2023 ed entro il 31 marzo 2024 (sedute di laurea a.a. 2022/2023) possono immatricolarsi ad un Corso di laurea magistrale secondo il seguente calendario:

- **01 aprile 2024 I rata**
- **22 aprile 2024 se previste le rate successive**

Gli studenti che intendano fruire della riduzione delle tasse devono seguire le indicazioni dell'art. 6 comma 2 del presente regolamento.

(1) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

(2) articolo 3 commi 20-23 della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 5 - Importi ordinari delle contribuzioni a carico degli studenti

1. Gli studenti della Università di Teramo, iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo versano il COA nella misura ordinaria di seguito indicata, relativa al caso tipico di uno studente iscritto fino al secondo fuori corso e appartenente alla decima fascia:

Tipo COA CdS	TOTALE	I RATA	II RATA	III RATA	IV RATA
Tipo A	€ 2.160,00	€ 200,00	€ 653,00	€ 653,00	€ 654,00
Tipo B	€ 2.260,00	€ 200,00	€ 687,00	€ 687,00	€ 686,00

2. La distinzione del COA per corso di studio "Tipo B" si applica sugli immatricolati dall'anno accademico 2022/2023.

Articolo 6 - Importi ridotti in base all'ISEE-U e al merito (Legge 232/2016 e D.M. 1041/2021)

1. Il contributo a carico degli studenti è ridotto sulla base di precise combinazioni del proprio valore **ISEE-U**, dell'anno di corso a cui si è iscritti e dei CFU acquisiti tra il 11 agosto 2022 e il 10 agosto 2023, secondo le tabelle che seguono.

Importi ridotti in base alla legge 232/2016 e al D.M. 1041/2021

Iscritti al primo anno:

Valore ISEE-U	COA CdS di tipo A e B	COA cds di tipo B
fino a € 24.000,00	€ 0,00	
da € 24.000,01 a € 30.000,00	7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00 Al valore COA risultante va applicata la ulteriore riduzione prevista dal D.M. 1041/2021 (Tabella Riduzione D.M. 1041/2021)	
Da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 1.620,00	€ 1.720,00
Da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 1.870,00	€ 1.970,00
Da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 2.075,00	€ 2.175,00
Oltre € 50.000,00	Misura ordinaria	Misura ordinaria

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Iscritti dal secondo anno al primo fuori corso con i requisiti di CFU:

Valore ISEE-U	Anno di iscrizione	CFU	COA CdS di tipo A e B
Fino a € 24.000,00	Secondo anno	10 CFU*	€ 0,00
Fino a € 24.000,00	Dal terzo anno al primo fuori corso	25 CFU*	€ 0,00
Da € 24.000,01 a € 30.000,00	Secondo anno	10 CFU*	7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00 Al valore COA risultante va applicata la ulteriore riduzione prevista dal D.M. 1041/2021 (Tabella Riduzione D.M. 1041/2021)
Da € 24.000,01 a € 30.000,00	Dal terzo anno al primo fuori corso	25 CFU*	7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00 Al valore COA risultante va applicata la ulteriore riduzione prevista dal D.M. 1041/2021 (Tabella Riduzione D.M. 1041/2021)
Da €30.000,00	dal Secondo anno al primo anno fuori corso	25 CFU*	15% di sconto sul COA Lo sconto è per chi presenta un ISEE-U anno 2023 valido per il diritto allo studio

Riduzione prevista dal decreto ministeriale del 3 agosto 2021, n. 1041 relativo all'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale previsto dall'art. 1, comma 255 e seguenti, della l. 232/2016:

Tabella Riduzione D.M. 1041/2021

Valore ISEE-U	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016 (7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000)
Da € 24.000,01 a € 26.000,00	50%
Da € 26.000,01 a € 28.000,00	25%
Da € 28.000,01 a € 30.000,00	10%

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Iscritti dal secondo fuori corso in poi con i requisiti di CFU:

Valore ISEE-U	Anno di iscrizione	CFU	COA CdS di tipo A e B
Da € 0,00 a € 30.000,00	Dal secondo anno fuori corso	25 CFU*	Importo pari 7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00 moltiplicato per 1,5 Importo minimo da pagare: € 200,00

*** Non sono validi per ottenere le riduzioni di cui al presente articolo:**

- i CFU ottenuti con il superamento di esami extracurricolari
- i CFU ottenuti con il superamento di esami di corsi singoli
- i CFU ottenuti per convalida di **esami per abbreviazioni di corso** per carriera pregressa chiusa per rinuncia o decadenza.

In caso di passaggio da altro corso di studio di Unite sono validi e computati i CFU degli esami sostenuti prima del passaggio nel corso di studio di provenienza nel periodo di riferimento.

Sono validi i CFU ottenuti per convalida di esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus.

Articolo 7 - Importi ridotti in base all'ISEE-U per il diritto allo studio universitario

1. Agli studenti iscritti dal secondo anno fino al secondo anno fuori corso, senza requisiti di merito, è consentito ottenere una riduzione degli importi ordinari di cui all'articolo 4 in base al proprio ISEE-U per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei criteri di equità, proporzionalità e gradualità.

Gli importi ridotti vengono riportati nella tabella seguente:

Fascia	Valore ISEE-U	COA CdS tipo A	COA CdS tipo B COORTE 2022/23
1	Fino a € 13.000,00	€ 310,00	€ 324,00
2	Da € 13.000,01 a € 15.000,00	€ 360,00	€ 377,00
3	Da € 15.000,01 a € 18.000,00	€ 525,00	€ 549,00
4	Da € 18.000,01 a € 23.000,00	€ 720,00	€ 753,00
5	Da € 23.000,01 a € 28.000,00	€ 975,00	€ 1.020,00
6	Da € 28.000,01 a € 30.000,00	€ 1.275,00	€ 1.334,00
7	Da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 1.620,00	€ 1.720,00
8	Da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 1.870,00	€ 1.970,00
9	Da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 2.075,00	€ 2.175,00
10	Oltre € 50.000,00	Misura ordinaria	Misura ordinaria

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

2. **Lo studente che intenda usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all'importo massimo quale indicato nella tabella soprastante deve essere in possesso di un'attestazione ISEE-U vedi articolo 2 del presente regolamento.**

3. Lo studente all'atto della immatricolazione/rinnovo iscrizione on-line deve autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE-U.

Nella procedura on-line, lo studente deve compilare l'autocertificazione (documento obbligatorio ai fini dell'immatricolazione/rinnovo iscrizione) e inserire il numero di protocollo della **dichiarazione sostitutiva unica (DSU)** protocollo INPS-ISEE-2023-XXXXXXXXXX-XX entro e non oltre il **30 dicembre**.

4. Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEE-U conforme e in corso di validità determina l'applicazione automatica del contributo onnicomprensivo annuale nella misura massima indicata nella tabella articolo 4.

5. Non saranno accettate per nessun motivo richieste di inserimento o modifica oltre tale data.

6. Gli studenti stranieri comunitari ed extracomunitari residenti all'estero che non riescono a presentare l'ISEE-U pagano un importo fisso secondo le modalità di cui all'art. comma 4, in ragione del Paese di provenienza.

7. Gli studenti italiani per i quali non è calcolabile l'ISEE-U in quanto in possesso di redditi percepiti all'estero pagheranno l'importo fisso di cui all'art. 7 comma 1 in ragione del Paese nel quale il reddito è prodotto.

Articolo 8 - Contribuzione degli studenti cittadini di stati esteri e non residenti in Italia

1. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati esteri e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE-U del nucleo familiare di appartenenza ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, l'Università si attiene alla seguente disciplina:

PROVENIENZA	TOTALE	I RATA	II RATA	III RATA	IV RATA
Paesi in via di sviluppo ¹	€ 50,00	€ 50,00	-	-	-
Tutti gli altri Paesi	€ 300,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00

Agli importi indicati va aggiunta la tassa regionale e l'imposta di bollo, entrambi da versare con la prima rata.

Qualora lo studente presenti l'ISEE-U valido per il diritto allo studio universitario le tasse saranno calcolate esclusivamente in relazione al valore da esso derivante e non si terrà conto della tassazione fissa.

Lo studente che abbia lo status di rifugiato politico e/o protezione sussidiaria è esentato dal pagamento del COA in base alla delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2016.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

* Si ricorda che per ottenere il visto d'ingresso per motivi di studio lo studente straniero deve dimostrare il possesso di mezzi economici di sussistenza per il soggiorno (Circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2017).

2. Le procedure di iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei corsi propedeutici (foundation course) non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale e seguono le regole stabilite dai relativi bandi di Ateneo.

¹ L'elenco dei Paesi in via di sviluppo viene stabilito annualmente con Decreto Ministeriale ai fini delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001.

DECRETO Ministeriale 28 febbraio 2023, n. 115 - Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

Articolo 9 – Contribuzione degli studenti a tempo parziale

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti a tempo parziale sono soggetti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale nella misura indicata nella seguente tabella:

Valore ISEE-U	COA CdS tipo A	COA CdS tipo B COORTE 2022/23
fino a € 13.000,00	€ 180,00	€ 188,00
da € 13.000,01 a € 15.000,00	€ 200,00	€ 209,00
da € 15.000,01 a € 18.000,00	€ 220,00	€ 230,00
da € 18.000,01 a € 23.000,00	€ 270,00	€ 283,00
da € 23.000,01 a € 28.000,00	€ 350,00	€ 366,00
da € 28.000,01 a € 30.000,00	€ 470,00	€ 492,00
da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 600,00	€ 650,00
da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 730,00	€ 780,00
da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 800,00	€ 850,00
oltre € 50.000,00	€ 880,00	€ 930,00

2. Lo studente part-time:

- non può usufruire dei benefici di merito previsti per gli studenti a tempo pieno;
- non può avere i benefici dello studente lavoratore.

3. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e verrà indicato che lo studente è iscritto con rapporto di studio a tempo parziale.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 10 - Corsi singoli

1. I soggetti interessati alla frequenza di corsi singoli presso l'Università sono tenuti a versare un contributo definito a seconda della fascia di reddito ISEE-U valido per il diritto allo studio universitario, gli importi di cui alla tabella seguente:

Fascia	Valore ISEE-U	Importo unitario per singolo CFU
I	Da € 0,00 a € 24.000,00	€ 10,00
II	Da € 24.000,01 a € 30.000,00	€ 15,00
III	Oltre €. 30.000,00	€ 26,00

2. Agli studenti che devono colmare i requisiti curriculari per l'immatricolazione ad un Corso di Laurea Magistrale dell'Università di Teramo sarà rimborsato il costo del COA relativo ai corsi singoli. Gli studenti non europei richiedenti il visto sono esonerati dal pagamento della tassa prevista per i Corsi singoli ai fini dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale.

Articolo 11 - Contribuzione in caso di trasferimento

1. Il trasferimento dall'Università di Teramo ad altro ateneo è subordinato al versamento del contributo di congedo pari ad € 147,00.

2. Il trasferimento da altro ateneo all'Università di Teramo comporta il pagamento del contributo di €60,00 (comprensivo di bollo per la domanda) e il COA, la tassa regionale e il bollo relativo alla I rata dell'iscrizione.

Articolo 12 - Riconoscimento Accademico di titolo estero

1. I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute in corsi ordinari di studio - che aspirino a chiederne il riconoscimento, in Italia possono avanzare richiesta in tal senso presso l'International Welcome Office di Ateneo in cui sia attivato un corso di studi affine a quello completato all'estero.

2. In caso di equivalenza totale del titolo il contributo è pari ad € 250,00, in caso di riconoscimento parziale è pari ad € 50,00; l'ufficio International Welcome Office provvederà a caricare la domanda dello studente nell'applicativo Esse3 e a comunicare allo studente l'importo da pagare.

Articolo 13 - Rinuncia agli studi

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

1. All'atto della presentazione dell'istanza di rinuncia la Segreteria Studenti caricherà la tassa di rinuncia di € 100,00.
2. Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate. Lo studente rinunciatario non in regola con le tasse nell'ultimo anno accademico di iscrizione è tenuto al pagamento del diritto fisso come riportato nella tabella art. 17 del presente regolamento.

Articolo 14 - Esoneri dalla contribuzione universitaria

1. Possono beneficiare dell'Esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) - normativa nazionale:

a) studenti idonei o beneficiari di borsa di studio⁽¹⁾, fermo restando che l'eventuale revoca della borsa obbliga l'interessato alla regolarizzazione delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno di riferimento.

a.1 l'immatricolato che ha formulato istanza per il conseguimento della borsa di studio è tenuto al pagamento della I rata del COA, della tassa regionale e dell'imposta di bollo. In caso di ammissione al beneficio della borsa, avrà diritto al rimborso del COA versato.

a.2. L'iscritto a un anno successivo al primo che ha formulato istanza per il conseguimento della borsa di studio ADSU deve pagare solo l'imposta di bollo e non deve pagare la tassa regionale e il COA.

b) studenti in possesso di una certificazione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. Legge 5 febbraio 1992, n° 104 e s.m.i e gli studenti con un'invalidità certificata ai sensi della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e s.m.i. con percentuale pari o superiore al 66%⁽²⁾, anche se già in possesso di titolo accademico devono pagare solo imposta di bollo.

c) studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi; negli anni accademici successivi al primo l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito previsti dalla legge⁽³⁾;

d) Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo⁽⁴⁾.

2. Possono beneficiare dell'Esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) - autonomia universitaria⁽⁵⁾ - fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove dovuti, esonera inoltre **totalmente** dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA) gli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) studenti immatricolati che abbiano conseguito il diploma di maturità nell'a.s. 2022/2023 con un voto di maturità **non inferiore a 98/100**, solo per il primo anno.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

b) studenti detenuti nelle Case Circondariali dell'Abruzzo e del Molise iscritti fino al secondo anno fuori corso, sono esonerati dal pagamento del COA e dalla tassa regionale, devono pagare solo imposta di bollo.

c) studenti che si laureano entro i termini in un corso di laurea UNITE nell'anno accademico 2022/2023, che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a tempo pieno, per il primo anno di iscrizione sono esonerati totalmente dal pagamento del COA.

d) Il Rettore con provvedimento motivato può esonerare totalmente dal pagamento del COA, studenti che ne facciano richiesta e che si trovino in particolare situazione di disagio. L'esenzione da parte del Rettore è un provvedimento eccezionale e, in quanto tale, può essere concesso, di norma, una sola volta.

3. Possono beneficiare dell'Esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) - autonomia universitaria⁽⁵⁾ - fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove dovuti l'Università esonera inoltre **parzialmente** dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale - gli studenti che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) Studenti immatricolati che abbiano conseguito il diploma di maturità nell'a.s. 2022/2023 con un voto di maturità **non inferiore a 95/100** pagano, per il primo anno di iscrizione, solo la **prima rata**;

b) studenti, iscritti a tempo pieno, fino al 1° fuori corso, che hanno un fratello o una sorella (di età non superiore ai 26 anni, compiuta entro il 31 dicembre 2023) iscritto/a, in una delle Università abruzzesi nell'anno accademico 2023/2024, hanno diritto ad una riduzione di € 100,00, entro il limite di quanto pagato a titolo di COA;

c) studenti che si laureano entro i termini in un corso di laurea - non UNITE - nell'anno accademico 2022/2023, che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a tempo pieno, per il primo anno di iscrizione pagano solo la **prima rata**;

d) studenti che si laureano entro la durata legale del corso + 1 (1° anno fuori corso) in un corso di laurea UNITE, nell'anno accademico 2022/2023, che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a tempo pieno, per il primo anno di iscrizione pagano solo la **prima rata**;

e) studenti che hanno acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio, esclusa la prova finale, rinnoveranno l'iscrizione pagando solo la prima rata, (Studenti in debito del solo esame di laurea).

f) il Rettore con provvedimento motivato può esonerare parzialmente dal pagamento del COA, studenti che ne facciano richiesta e che si trovino in particolare situazione di disagio. L'esenzione da parte del Rettore è un provvedimento eccezionale e, in quanto tale, può essere concesso, di norma, una sola volta.

4. L'Università può stipulare specifici accordi e convenzioni con enti pubblici o privati, italiani e stranieri, per il riconoscimento di esoneri a favore di determinate categorie di soggetti (cfr. Allegato 1).

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

5. L'Università si impegna a garantire il trattamento economicamente più favorevole allo studente che abbia diritto a più esoneri e/o riduzioni e comunque entro la capienza del COA da corrispondere.

- (1) articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.
 (2) articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.
 (3) articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.
 (4) articolo 9 comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.
 (5) articolo 9 comma 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e articolo 1 comma 259 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Articolo 15 - Contributo unico maggiorato

1. Pagano il contributo unico maggiorato di cui alla seguente tabella gli studenti che si iscrivono a partire dal terzo anno fuori corso dei corsi di laurea, laurea magistrale biennale, laurea magistrale a ciclo unico e che non hanno i requisiti previsti all'art. 5 del presente Regolamento, vale a dire un ISEE-U da 0 a 30.000 e 25 CFU acquisiti tra il 11 agosto 2022 e il 10 agosto 2023.

Valore ISEE-U	COA CdS tipo A	COA CdS tipo B
Fino a € 13.000,00	€ 435,00	€ 455,00
Da € 13.000,01 a € 15.000,00	€ 470,00	€ 492,00
Da € 15.000,01 a € 18.000,00	€ 655,00	€ 685,00
Da € 18.000,01 a € 23.000,00	€ 870,00	€ 910,00
Da € 23.000,01 a € 28.000,00	€ 1.140,00	€ 1.193,00
Da € 28.000,01 a € 30.000,00	€ 1.495,00	€ 1.564,00
Da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 1.950,00	€ 2.050,00
Da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 2.250,00	€ 2.350,00
Da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00
Oltre € 50.000,00	€ 2.650,00	€ 2.750,00

Articolo 16 - Sovrattasse per il ritardo pagamento

1. Il mancato rispetto delle scadenze stabilite, ai sensi del precedente articolo 3 comma 4, per il versamento della contribuzione studentesca comporta l'applicazione di una sovrattassa di €50,00 dal 1° giorno al 60° giorno dal dopo data di scadenza e di €100,00 dal 61° giorno in poi.

2. Gli studenti che si immatricolano ai corsi di studio a numero programmato nazionale e locale non sono tenuti a corrispondere le sovrattasse per il ritardato pagamento nel caso in cui l'immatricolazione avvenga a seguito di scorrimenti delle graduatorie nazionali o locali successivi alle scadenze ordinarie per il pagamento delle tasse e dei contributi.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 17 - Contributi aggiuntivi per servizi prestati su richiesta dello studente e sovrattasse per ritardato pagamento (comma 260, articolo 1 Legge 232 dell'11 dicembre 2016)

Tipologia contributo	Importo
Contributo trasferimento in uscita (comprensivo imposta di bollo)	€ 147,00
Contributo trasferimento in entrata (comprensivo imposta di bollo)	€ 60,00
Contributo per 1° passaggio di corso o cambio curriculum/ordinamento o di sede (comprensivo imposta di bollo)	€ 91,00
Contributo per 2° e oltre passaggio di corso o cambio curriculum/ordinamento o di sede (comprensivo imposta di bollo)	€ 150,00
Contributo per diritto fisso per ricognizione/sospensione/rinuncia	€ 250,00
Contributo per diritto fisso per ricognizione/sospensione studenti con invalidità/disabilità	€ 30,00
Diploma di laurea (solo imposte di bollo) - 1° domanda	€ 32,00
Rinnovo domanda di laurea	€ 16,00
Contributo per richiesta duplicato diploma di laurea (comprensivo dell'imposta di bollo)	€ 110,00
Contributo per richiesta di equivalenza titolo accademico straniero per iscriversi ad un corso di studi	€ 50,00
Contributo per riconoscimento diretto titolo accademico straniero	€ 250,00
Contributo per riconoscimento crediti per l'immatricolazione con abbreviazione di corso/valutazione preventiva carriera pregressa	€ 50,00
Contributo per riconoscimento crediti presentato nel corso della carriera (riconoscimento crediti studenti iscritti agli anni successivi al primo), salvo che lo studente abbia acquisito i crediti presso Unite o in un'altra Università abruzzese.	€ 50,00
Sovrattassa da pagare per ritardato pagamento dal 1° al 60° giorno	€ 50,00
Sovrattassa da pagare per ritardato pagamento dal 61° giorno di ritardo	€ 100,00
Sovrattassa iscrizione Corsi singoli	€ 50,00
Contributo di partecipazione a bandi per corsi ad accesso programmato (Se non indicato diversamente nel bando)	€ 50,00
Contributo per rinuncia agli studi	€ 100,00

Articolo 18 – Rimborsi

1. Gli studenti hanno diritto alla restituzione dei contributi universitari corrisposti solo nelle seguenti ipotesi:

- a. hanno effettuato un doppio pagamento;
- b. hanno pagato più del dovuto, per cause non imputabili allo studente;
- c. hanno pagato una o più sovrattasse non dovute;
- d. hanno effettuato un pagamento che non era dovuto dopo la decadenza;
- e. gli studenti a cui è riconosciuta invalidità superiore al 67% hanno diritto al rimborso del COA, se pagato, relativo all'anno accademico in cui ricade la data di domanda di invalidità.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

2. Non possono essere rimborsati:

1. l'imposta di bollo;
2. la tassa regionale, che è competenza dell'ADSU;
3. le spese delle commissioni bancarie eventualmente sostenute;
4. le somme, a qualunque titolo versate o derivanti da premialità, di importo equivalente o inferiore a € 10,00;
5. tasse e contributi versati dal laureato sessione straordinaria a.a. 2022/23 (marzo 2024) che abbia rinnovato l'iscrizione a.a. 2023/2024.

3. Non si procederà a nessun rimborso decorsi dieci anni dalla maturazione del diritto in caso di versamenti non dovuti. Il limite è fissato ad anni due in caso di rimborso per premialità, descritti agli artt. 18 e 19 e, i due anni, decorrono dalla maturazione del diritto.

4. Gli importi rimborsati non possono in nessun caso essere superiori al COA pagato.

5. Qualora l'Università dovesse procedere al rimborso di una tassa, lo studente, che ne ha fruito, sarà responsabile degli adempimenti eventualmente necessari per regolarizzare la propria posizione fiscale o del proprio nucleo familiare nel caso in cui sulle tasse pagate e successivamente rimborsate siano state effettuate detrazioni ai fini Irpef o si sia ottenuta qualsivoglia tipologia di agevolazione economica e fiscale.

6. Non possono inoltre essere rimborsati in nessun caso gli importi relativi alla quota di partecipazione ai test di accesso ai Corsi di studio.

Articolo 19 - Rimborsi a Studenti meritevoli

1. Gli studenti iscritti a tempo pieno, in corso e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che conseguono, entro il 30/09/2023, almeno l'80% dei crediti relativi all'anno accademico corrente di iscrizione (2022/2023) e a ciascun anno accademico precedente, hanno diritto al rimborso del 30% del COA, su istanza dello studente. Se la parte decimale derivante dal calcolo percentuale effettuato sui cfu, inizia per 5 o un numero maggiore di 5, si passa all'intero superiore.

Detta premialità è cumulabile con le riduzioni del COA previste dall'articolo 5.

2. Gli studenti iscritti a tempo pieno, in corso e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che conseguono entro il 30/09/2023 tutti i CFU per l'annualità in corso e per gli anni precedenti previsti nel piano di studi hanno diritto al rimborso del 100% del COA, su istanza dello studente, a condizione di avere una media aritmetica di almeno 29/30. La media deve essere ottenuta sia nell'anno accademico per cui si effettua la richiesta di premialità sia nel cumulo degli anni precedenti ad esso. Non potranno essere considerate valide quelle idoneità e/o esoneri che, in alcuni Corsi di studio, costituiscono prove in itinere non verbalizzate.

I cfu su cui poter ottenere le premialità devono corrispondere a quelli previsti dai piani di studio accademici ufficiali.

Sono considerati validi i CFU ottenuti quale convalida di esami sostenuti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità effettuata presso l'Università di Teramo.

Non sono validi ai fini del computo del merito di cui ai precedenti commi 1 e 2:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

- i CFU ottenuti con il sostenimento di esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38;

- i CFU ottenuti con riconoscimento/convalida di carriera pregressa;

- I CFU ottenuti con la prova di laurea non vengono computati nel calcolo per il raggiungimento delle due premialità sopra descritte.

In caso di passaggio interno all'Ateneo/trasferimento da altro Ateneo da un altro corso di studio erogato da Unite sono computati i CFU acquisiti nel corso di provenienza.

3. Gli studenti iscritti in corso alle lauree magistrali in lingua inglese:

- Reproductive Biotechnologies
- Food Science and Technology

hanno diritto al:

a) rimborso del 50% del COA se conseguono una certificazione in lingua inglese rispettivamente superiore a B1 o superiore a B2, nel corso del biennio del percorso universitario della laurea magistrale, che non sia, quindi, richiesta fra i requisiti per l'iscrizione al Corso. In riferimento al Corso di laurea magistrale Reproductive Biotechnologies è richiesto il conseguimento di almeno il livello B2; nel caso del Corso di laurea magistrale Food Science and Technology è richiesto il conseguimento di almeno il livello C1;

b) rimborso del 100% del COA se effettuano almeno un semestre all'estero documentato nel corso del biennio del percorso universitario della laurea magistrale e alla maturazione da parte dei medesimi di una delle sottoindicate esperienze:

- periodo all'estero tramite Erasmus+ o Erasmus Traineeship;
- periodo all'estero, in qualità di exchange students, presso una delle Università europee ed extraeuropee con cui l'Ateneo di Teramo ha siglato o potrà siglare un accordo bilaterale di scambio;
- periodo all'estero per attività di studio e/o ricerca finalizzato alla realizzazione della tesi di laurea, presso Università convenzionate o da convenzionare con l'Ateneo di Teramo;
- periodo all'estero presso enti o aziende convenzionate o da convenzionare, al fine di svolgere attività di tirocinio/stage curriculare, purché coerente con il percorso formativo dello studente;

4. Cause di esclusione dei rimborsi previsti dai commi 1-2-3. Chi effettua un cambio di ordinamento perde la possibilità di usufruire dell'esenzione come studente meritevole.

5. Per ottenere i rimborsi di cui al presente articolo gli studenti devono presentare apposita domanda. Le modalità sono indicate nel modulo di rimborso tasse scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti, modulistica del sito web di Ateneo.

6. Eventuali sovrattasse, ove corrisposte, non costituiscono ammontare del COA.

7. I rimborsi sono calcolati sul COA versato e disponibile al momento del riconoscimento della premialità. Se lo studente gode di esoneri e ha già avuto riconosciuto un rimborso per altro tipo

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

di premialità, potrà ottenere un ulteriore rimborso, se compatibile, e sarà calcolato esclusivamente sulla base del COA restante.

Articolo 20 - Rimborsi per premialità di Studente lavoratore

1. Gli studenti a cui è riconosciuta la premialità di studente/lavoratore, iscritti fino al secondo anno fuori corso, che appartengono alle fasce di reddito dalla terza alla decima e che svolgono una documentata attività lavorativa, tra quelle di seguito elencate, hanno diritto ad un rimborso pari al 15% del COA versato.

Ha diritto al rimborso lo studente che svolga, per un periodo di almeno 8 mesi nel corso dell'anno accademico di riferimento:

- a) un'attività retribuita alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato;
- b) un'attività retribuita in collaborazione (co.co.co., co.co.pro., ecc.) di un soggetto pubblico o privato;
- c) un'attività autonoma con titolarità di partita IVA;
- d) un'attività di impresa di tipo commerciale, artigianale o agricola;
- e) un'attività di tirocinio extracurricolare che sia normato con soggetto ospitante ente privato o pubblico, in attuazione delle Linee guida della Conferenza Stato-Regioni;
- f) il servizio civile.

2. I rimborsi di cui al presente articolo possono essere accordati ai soli studenti che abbiano avuto riconosciuta la premialità di studente/lavoratore e che abbiano correttamente segnalato la loro condizione lavorativa nel proprio profilo on line.

3. Lo studente che usufruisca già di un esonero dalle tasse per lo stesso anno accademico a vario titolo, può comunque chiedere il rimborso per studente lavoratore. Il rimborso sarà calcolato sulla base del COA versato e comunque disponibile al momento del riconoscimento della premialità fermo restando il calcolo previsto al punto 7 art. 18.

4. La premialità "studente lavoratore" non è compatibile con le iscrizioni in Ateneo effettuate in regime di convenzione.

Articolo 21 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti della normativa nazionale vigente.

2. Gli importi della contribuzione riportati nell'articolo 4 sono modificati dal Consiglio di amministrazione, previo parere non vincolante del Consiglio degli studenti, con deliberazione immediatamente efficace e senza necessità di ulteriori atti di emanazione.

3. I limiti di importo ISEE-U previsti dal presente regolamento sono automaticamente adeguati a seguito dei provvedimenti di aggiornamento adottati in materia dal Ministero dell'università e della ricerca.

4. Il presente regolamento trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

CONVENZIONE	Agevolazioni economiche riservate agli studenti in corso	a chi si rivolge	Corsi di studio di destinazione
Azienda USL 2 Lanciano Vasto Chieti	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	dipendenti in servizio e in quiescenza, coniugi e conviventi e figli	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Guardia di Finanza	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	dipendenti in servizio e in quiescenza, coniugi e conviventi e figli	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
FIDAL - Federazione italiana Atletica leggera	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	Tesserati FIDAL	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Prefettura - UTG di Teramo	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	personale civile dell'Amministrazione dell'Interno (a livello nazionale) in servizio e in quiescenza, coniugi e conviventi e figli	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Confindustria Abruzzo	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	associati a Confindustria nonché dipendenti delle loro aziende in servizio e in quiescenza, coniugi e conviventi, nonché figli degli associati a Confindustria e dipendenti delle loro aziende in servizio e in quiescenza	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Diocesi di Teramo e Atri	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	personale al servizio o in quiescenza della Diocesi di Teramo-Atri, i familiari fino al II grado di parentela del personale appartenente alla Diocesi in servizio o in quiescenza	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
ANCI Abruzzo	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	i dipendenti dell'ANCI Abruzzo in servizio e in quiescenza; i coniugi e conviventi, nonché i figli dei dipendenti dell'ANCI Abruzzo in servizio o in quiescenza	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Regione Abruzzo	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	i dipendenti della Regione Abruzzo in servizio e in quiescenza; i coniugi e conviventi, nonché i figli dei dipendenti della Regione Abruzzo in servizio o in quiescenza	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Ordine degli Avvocati di Teramo	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- gli iscritti all'Ordine degli Avvocati in servizio e in quiescenza;	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Ordine dei Commercialisti di Teramo	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- i dipendenti iscritti all'Ordine in servizio e in quiescenza;	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Comune di Ripa Teatina	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- dipendenti del Comune in servizio e in quiescenza	Tutti i corsi di studio ad accesso libero

CONVENZIONE	Agevolazioni economiche riservate agli studenti in corso	a chi si rivolge	Corsi di studio di destinazione
Comune di Guardiagrele	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- dipendenti del Comune in servizio e in quiescenza	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Figli dei dipendenti UniTE	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Figli dei dipendenti UniTE	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
SPI CGIL	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Iscritti SPI CGIL	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
LND Abruzzo	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Dipendenti e tesserati della LND Abruzzo	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Teramo	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Gli iscritti al Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Teramo	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
CSI - Centro Sportivo Italiano, Comitato provinciale di Teramo	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- I dipendenti, i dirigenti e i collaboratori del CSI Teramo, in servizio e in quiescenza; i tesserati (dirigenti, atleti, tecnici) delle società e associazioni sportive affiliate al CSI	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
PA 110 e lode	1°anno: riduzione del 30% del COA (con ISEE da 22.000 euro fino a 30.000 euro è previsto un COA massimo di 500 euro); anni successivi al primo riduzione del 30% (con ISEE da 22.000 euro fino a 30.000 euro è previsto un COA massimo di 500 euro) a condizione che lo studente consegua almeno 30 cfu o 18 cfu nel caso di part-time	- Dipendenti di ogni Pubblica Amministrazione	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
CON. IPI	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Dipendenti ed iscritti in servizio e quiescenza alla Confederazione Nazionale Investigatori Privati Italiani	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
Confindustria Alberghi	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	Dipendenti nel settore alberghiero in servizio e in quiescenza	Tutti i corsi di studio ad accesso libero
SAGA Società Abruzzese Gestione Aeroporto s.p.a.	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	i dipendenti della SAGA in servizio e in quiescenza	
Polizia di Stato	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	Dipendenti in servizio e in quiescenza, coniugi, conviventi e figli	

CONVENZIONE	Agevolazioni economiche riservate agli studenti in corso	a chi si rivolge	Corsi di studio di destinazione
Croce Rossa Italiana	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	Dipendenti e volontari della CRI	
ISSSMC "Braga"	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Iscritti a ISSSMC "Braga"	CdS 80 - DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO
CNA ABRUZZO	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Iscritti alle sedi Prov.li CNA della Regione Abruzzo ed i propri dipendenti	CdS 53 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI / CdS 54 - VITICOLTURA ED ENOLOGIA / CdS 2005 - SCIENZE E CULTURE GASTRONOMICHE PER LA SOSTENIBILITA'
F.I.S.A.R.	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Iscritti a F.I.S.A.R. e ai propri dipendenti	CdS 2005 - SCIENZE E CULTURE GASTRONOMICHE PER LA SOSTENIBILITA'
Re.Na.I.A.	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- I docenti tecnico-pratici delle scuole appartenenti alla Re.Na.I.A.	CdS 2005 - SCIENZE E CULTURE GASTRONOMICHE PER LA SOSTENIBILITA'
ANASF - Assoc. Naz. Consulenti Finanziari	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	iscritti all'Anasf, coniugi e conviventi e figli	CdS 69 - Economia (I anno anche senza la scelta del percorso), dal II anno solo il curriculum "Consulenti finanziari"
URCA (UNIONE REGIONALE CUOCHI ABRUZZESI) e FIC (FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI)	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Iscritti a URCA/FIC	CdS 2005 - SCIENZE E CULTURE GASTRONOMICHE PER LA SOSTENIBILITA'
AGIRE (AGIRE Società consortile a responsabilità limitata)	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- I soci di AGIRE e i propri dipendenti	CdS 53 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI / CdS 54 - VITICOLTURA ED ENOLOGIA / CdS 2005 - SCIENZE E CULTURE GASTRONOMICHE PER LA SOSTENIBILITA' / CdS 83 - BIOTECNOLOGIE
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Iscritti al collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati	CdS 53 - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI / CdS 54 - VITICOLTURA ED ENOLOGIA / CdS 2005 - SCIENZE E CULTURE GASTRONOMICHE PER LA SOSTENIBILITA' / CdS 83 - BIOTECNOLOGIE
ASSOENOLOGI (ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI)	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	- Iscritti ad ASSOENOLOGI (ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI) in possesso del diploma di specializzazione di "Enotecnico"	CdS 54 - VITICOLTURA ED ENOLOGIA

CONVENZIONE	Agevolazioni economiche riservate agli studenti in corso	a chi si rivolge	Corsi di studio di destinazione
Slow Food Italia	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	Soci Slow Food	Corsi di Laurea di Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità; Turismo sostenibile
FIAVET	1°anno: riduzione del 30% del COA; anni successivi al primo riduzione del 30% a condizione che lo studente consegua almeno 36 cfu o 18 cfu nel caso di part-time al 30/09. La riduzione è applicabile solo per il numero di anni pari alla durata legale del corso di studio	Dipendenti delle agenzie di viaggio associate in servizio e in quiescenza	Scienze Politiche
ASSOCIAZIONE SALAM - O.N.G. di cooperazione con i Popoli del Bacino del Mediterraneo	Esonero dal pagamento del COA	- Studenti provenienti dal Bacino del Mediterraneo	tutte le Facoltà solo per iscrizione ai corsi di laurea triennali (tipo corso L2)
ONG DA.PA.DU	Esonero dal pagamento del COA	studenti provenienti dal Burundi	tutte le Facoltà
Studentesse e studenti Ucraini	Esonero totale da tutte le tasse, compreso bollo e tassa regionale. Non paga nulla per l'immatricolazione o l'iscrizione agli anni successivi.	- Studenti provenienti dall'Ucraina	tutte le Facoltà
ATSC - Agenti Teramo Senza Confini	nessuna	Iscritti ATSC	cdI Scienze della Comunicazione + cdIM Comunicazione per la gestione delle organizzazioni
AIFAS - Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo	Nessuna	- Gli iscritti all'Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo	CdS - 80 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO / CdS 87 MEDIA, ARTI, CULTURE
"Provedo" Associazione per Amministratori di Condominio e professionisti in ambito immobiliare	Nessuna	- Gli iscritti all'associazione Provedo	CdS - 75 Scienze della Comunicazione Cds - 88 COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI
Roma Film Academy	nessuna	- Gli iscritti alla Roma film Academy	cds 80 - DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO